

A.A.M.P.S.

Azienda Ambientale
di Pubblico Servizio Spa
Livorno

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N° 23 AUTOVETTURE AZIENDALI -SEDE PICCHIANTI-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 0 del 24/01/2014



UFFICIO TECNICO

via dell'Artigianato, 32 – 57122 Livorno Tel. 0586 416111 – fax 0586 416285
aamps@aamps.livorno.it – www.aamps.livorno.it

SOMMARIO

Art. 1 Descrizione dell'appalto.....	4
Art. 2 Modalità di aggiudicazione.....	4
Art. 3 Rappresentanza delle parti	5
Art. 4 Durata del noleggio	6
Art. 5 Accordo quadro e estensione ad altri veicoli.....	6
Art. 6 Caratteristiche dei veicoli	7
Art. 7 Numero dei veicoli	8
Art. 8 Vizi e difformità dei veicoli.....	9
Art. 9 Veicoli con caratteristiche particolari	9
Art. 10 Utilizzazione dei veicoli	10
Art. 11 Consegna dei veicoli in noleggio	10
Art. 12 Controlli periodici e manutenzione	11
Art. 13 Pneumatici.....	13
Art. 14 Veicolo sostitutivo provvisorio	14
Art. 15 Soccorso stradale	14
Art. 16 Rete dei centri di servizio	15
Art. 17 Gestione della manutenzione	16
Art. 18 Interventi e obbligazioni a carico della Committente	17
Art. 19 Obblighi legali, fiscali e assicurativi	17
Art. 20 Sinistri stradali	19
Art. 21 Sanzioni pecuniarie	19
Art. 22 Furto o distruzione del veicolo	19
Art. 23 Canone di noleggio	20

Art. 24 Adeguamento del canone	21
Art. 25 Fatturazione e pagamento	22
Art. 26 Flussi finanziari (art 3 L.13 agosto 2010 n 136 e s.m.i.).....	22
Art. 27 Eccedenze chilometriche.....	23
Art. 28 Riconsegna del veicolo.....	24
Art. 39 Flussi informativi.....	25
Art. 30 Disposizioni sulle penali.....	25
Art. 31 Garanzie	27
Art. 32 Responsabilità	28
Art. 33 Risoluzione del contratto	28
Art. 34 Recesso	28
Art. 35 Subappalto	29
Art. 36 Spese contrattuali	29
Art. 37 Foro competente	29
Art. 38 Tutela e sicurezza dei lavoratori	30
Art. 39 Norma finale	30

Art. 1 Descrizione dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra l'Azienda Ambientale di Pubblici Servizi di Livorno (denominato anche "Committente") e la ditta che risulterà aggiudicataria, avente ad oggetto il noleggio a lungo termine dei veicoli senza conducente da utilizzarsi dalla Committente per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua spettanza, comprensivo del servizio di manutenzione, dei servizi accessori e della completa gestione operativa del parco veicoli consegnato in noleggio.

L'importo complessivo del noleggio a lungo termine è fissato in complessivi **€ 400.000,00 oltre IVA** di cui 0 (zero) per gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Art. 2 Modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che ha offerto il prezzo complessivo più basso in riferimento all'importo stimato come base di gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione:

- 1) **Dichiarazione** redatta in lingua italiana, con le modalità di cui all'**allegato A "Modello Offerta"**, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- **L'importo complessivo quinquennale**, in cifre e in lettere, richiesto per la fornitura di tutti i mezzi oggetto della gara (n. 23 vetture) determinato in base alla seguente tabella:

<i>Descrizione</i>	<i>Q.tà</i>	<i>€/mese/mezzo</i>	<i>N° mesi</i>	Totale quinquennale per ogni categoria (n° mezzi x €/mese/mezzo x n° mesi)
Vettura max 1700 cc (Tipologia A)	1		60	€
Vettura max 1300 cc (Tipologia B)	16		60	€
Vettura max 1300 cc (Tipologia C)	4		60	€
Vettura 4x4 max 1500 cc (Tipologia D)	1		60	€
Vettura max 1000 cc (Tipologia E)	1		60	€
TOTALE QUINQUENNALE				€

- L'indicazione dell'importo degli oneri relativi alla sicurezza stimati per la fornitura in oggetto sulla base dei costi specifici connessi all'attività di impresa (*tale costo è stimato dal concorrente e valutato all'interno dell'importo complessivo di aggiudicazione e dovrà essere debitamente giustificato in caso di offerta considerata anomala*);
- L'attestazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di adeguati costi del lavoro;

2) **Dichiarazione** su carta intestata del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli optional proposti con i relativi prezzi unitari quotati separatamente, ritenuti migliorativi per la funzionalità e sicurezza degli automezzi; allo stesso modo possono essere indicati i prezzi per soluzioni migliorative del servizio e/o condizioni supplementari. **Tale documento non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della procedura.**

L'aggiudicazione dell'appalto in oggetto è effettuata nei confronti dell'operatore economico che ha offerto il prezzo complessivo più basso.

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Instutore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Le offerte ritenute dalla Commissione giudicatrice anormalmente basse verranno sottoposte a verifica in base a quanto stabilito dagli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs n. 163/2006. La Commissione è incaricata di svolgere l'esame di anomalia.

La Committente si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 81 del D.Lgs. 163/2006 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o alternative a quelle previste nel presente capitolato.

La validità delle offerte dovrà essere di 180 giorni successivi alla data ultima per la presentazione dell'offerta.

Art. 3 Rappresentanza delle parti

I rapporti tra l'appaltatore e la Committente saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Settore Manutenzione Autoparco attraverso il quale la Committente effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà ad Aamps il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà avere all'interno della propria organizzazione un unico centro di riferimento al quale la Committente possa rivolgersi per la gestione del contratto comprensiva delle richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 4 Durata del noleggio

Il noleggio dei veicoli ha la durata di **cinque anni** a decorrere dalla loro consegna. Tale durata potrà essere prorogata dalla Committente, a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro tre mesi prima della scadenza del termine. Alla scadenza del termine, o dell'eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.

Il contratto di noleggio di ogni autoveicolo è fissato in cinque anni per una percorrenza chilometrica di 80.000 km per n° 1 autovettura 1.700 cc (Tipologia A), 40.000 km per n° 16 autovetture 1.300 cc (Tipologia B), 100.000 km per n° 4 autovetture 1.300 cc (Tipologia C), 50.000 km per n° 1 autovettura 4x4 (Tipologia D), 50.000 km per n° 1 autovettura 1.000 cc (Tipologia E), tutte con franchigia del 10%.

Il canone di noleggio decorre dal giorno successivo alla consegna di ognuno dei veicoli secondo i termini di consegna previsti nel presente capitolato e termina il giorno di riconsegna incluso.

Art. 5 Accordo quadro e estensione ad altri veicoli

Aamps si riserva di estendere il contratto per nuovi noleggi che dovessero rendersi necessari nel corso del quinquennio. Pertanto il presente contratto ha valore di accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 4, del D.Lgs 163/2006 e Aamps provvederà a consultare per scritto l'operatore economico per completare la propria offerta ove taluni aspetti non siano riconducibili a quanto previsto nel presente capitolato o nell'offerta economica e progettuale presentata dall'appaltatore in sede di gara. Il canone così determinato rimarrà poi confermato per i veicoli analoghi che saranno oggetto di nuovi noleggi richiesti; ai veicoli noleggiati ai sensi dell'accordo quadro e ai relativi canoni si applicano per il resto tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore.

Aamps potrà chiedere all'appaltatore il noleggio di veicoli dotati di accessori particolari o di altre caratteristiche differenziate rispetto a quelle previste nel presente capitolato; si applica in questo caso il comma precedente.

L'accordo quadro ha una durata quadriennale.

Nell'ultimo anno contrattuale Aamps fa riferimento al disposto dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006.

L'Appaltatore, nell'ambito della negoziazione, è tenuto a praticare le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato e nella propria offerta. Trascorsi quattro anni dall'inizio del rapporto contrattuale, Aamps e l'appaltatore potranno negoziare il noleggio di nuovi veicoli sulla base e nei limiti del disposto dell'art. 57 del Dlgs 163/2006. La negoziazione verterà sull'aggiornamento del canone di noleggio di cui all'offerta presentata per la gara avente ad oggetto il presente capitolato.

Art. 6 Caratteristiche dei veicoli

Il presente articolo stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi che devono essere garantiti.

L'offerta dovrà indicare il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l'allestimento e la versione, fermo il tipo di alimentazione che dovrà essere **inderogabilmente DIESEL, fatta eccezione per l'autovettura classificata nella tipologia E**. In relazione a ciascun tipo di veicolo offerto deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissione CO₂, NO_x, NMHC, e particolato, i consumi energetici su percorso misto e urbano in omologazione. Non saranno ammesse le offerte non conformi rispetto ai livelli massimi di emissione stabiliti dalla normativa comunitaria (EURO 5).

Le emissioni di CO₂ dei veicoli offerti non devono essere superiori a 130 gr/km.

Tutti i veicoli noleggiati dovranno corrispondere a quanto indicato dal fornitore in sede di offerta e dovranno essere nuovi di fabbrica, ed in perfetta efficienza in ogni loro parte (meccanica, elettronica, di carrozzeria, accessori etc.). Potranno non essere nuovi di fabbrica i veicoli da fornire in sostituzione di quelli che eventualmente siano stati oggetto di furti o incendi nel periodo di noleggio.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a dieci chilometri, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'appaltatore si obbliga a fornire veicoli coperti da garanzia del produttore e, comunque, Aamps è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze o altre non corrispondenze rispetto alle caratteristiche richieste per i veicoli.

Sui veicoli dovranno essere montati i pneumatici invernali termici nel periodo invernale, eseguendo le operazioni di sostituzione; all'interno dei veicoli dovrà trovarsi nota contenente le officine convenzionate con i relativi indirizzi.

I veicoli dovranno essere conformi alle leggi nazionali ed europee vigenti al momento della consegna in materia di antinquinamento.

I veicoli dovranno essere in regola con la normativa fiscale, tra l'altro, in materia di tasse di proprietà, per tutta la durata del noleggio. Gli oneri fiscali sono a carico dell'appaltatore.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche. Tali caratteristiche così come gli allestimenti obbligatori, sono **tassative**.

I veicoli saranno tutti di colore bianco. Aamps si riserva di richiedere, esplicitamente al momento dell'ordine o comunque per tempo, un diverso colore per taluno dei veicoli da noleggiare. Saranno marcati nel rispetto delle normative in materia di pubblicità sui veicoli (art. 57 DPR 495/1992).

I veicoli dovranno essere dotati dei dispositivi di equipaggiamento previsti per legge (codice della strada) nonché delle ruote di scorta (o in alternativa dei pneumatici run flat), del giubbotto retroriflettente ad alta visibilità e di doppi specchietti retrovisori esterni.

Sui veicoli, di norma, dovrà essere riportata la scritta "Aamps Spa" secondo il modello predisposto dalla Committente. Al momento della restituzione del veicolo l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione di ogni segnale identificativo della Committente. Non è consentito l'utilizzo a scopo pubblicitario della carrozzeria o di qualunque altra parte dei veicoli.

Art. 7 Numero dei veicoli

Il numero di veicoli che saranno noleggiati, ripartiti per tipologia in base alla classificazione di cui **all'allegato B)**, è il seguente:

(Tipologia A):

N. 1 Autovettura cilindrata 1.700 cc.	Monte chilometrico	80.000
---------------------------------------	--------------------	--------

(Tipologia B):

N. 16 Autovetture cilindrata 1.300 cc.	Monte chilometrico	40.000
--	--------------------	--------

(Tipologia C):

N. 4 Autovetture cilindrata 1.300 cc.	Monte chilometrico	100.000
---------------------------------------	--------------------	---------

(Tipologia D):

N. 1 Autovettura 4x4 cilindrata 1.300 cc.	Monte chilometrico	50.000
---	--------------------	--------

(Tipologia E):

N. 1 Autovettura cilindrata 1.000 cc.	Monte chilometrico	50.000
---------------------------------------	--------------------	--------

Art. 8 Vizi e difformità dei veicoli

Aamps, qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna, uno dei veicoli noleggiati, rilevi uno o più difetti di funzionamento tale da presumere un vizio di costruzione che ne potrebbe compromettere o ridurre il normale utilizzo, deve, al verificarsi di tali fattispecie, e comunque allo scadere dei sei mesi, dare dettagliata comunicazione di quanto verificato all'appaltatore; su tale base si svolgerà verifica in contraddittorio all'esito del quale l'appaltatore è tenuto alla sostituzione entro max. sessanta giorni dalla contestazione, garantendo in ogni caso la prestazione contrattuale. In alternativa l'appaltatore può impegnarsi a sostituire in ogni momento il veicolo ove, nei sei mesi successivi, siano rilevati ulteriori sintomi dei vizi presunti.

Per il resto la Committente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo in relazione al quale si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri, riconducibili alla medesima anomalia; anche in quest'ultimo caso, si procederà alla sostituzione del veicolo che risulti inidoneo o tale da non consentire sicurezza dell'utilizzo e certezza del rendimento efficiente.
- b) sia divenuto, per qualsiasi motivo, inidoneo all'utilizzazione, o inaffidabile in relazione alle esigenze di servizio, o difforme dalle norme europee e/o statali, che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione, comprese quelle relative all'inquinamento ambientale.

Nel caso di difformità sanabili è cura dell'appaltatore provvedere, d'ufficio o su richiesta, alla regolarizzazione, garantendo in ogni caso la continuità della prestazione contrattuale.

Art. 9 Veicoli con caratteristiche particolari

La Committente potrà chiedere all'Appaltatore il noleggio di veicoli dotati di accessori particolari o di altre caratteristiche differenziate rispetto a quelle previste per la classe di appartenenza ai sensi dell'articolo 5, previa definizione del relativo canone di noleggio.

Il canone stabilito ai sensi del comma 1 rimane confermato anche per i veicoli dello stesso tipo di quello per il quale è stata chiesta la quotazione, successivamente entrati in noleggio.

Ai veicoli entrati in noleggio ai sensi dei commi precedenti, ed ai relativi canoni, si applicano, per il resto, tutte le disposizioni del presente capitolato.

Art. 10 Utilizzazione dei veicoli

I veicoli noleggiati saranno assegnati ad Aamps e affidati secondo le modalità insindacabilmente stabilite da Aamps ai settori edipendenti che potranno utilizzarli per finalità istituzionali. Aamps è tenuta all'utilizzo dei mezzi per le sue funzioni istituzionali ed in quest'ambito l'Appaltatore non potrà sindacare i criteri e le modalità con le quali i veicoli vengono assegnati.

La Committente comunicherà all'Appaltatore la localizzazione di base dei veicoli e i nominativi del responsabile del procedimento ed eventualmente dei soggetti di riferimento; saranno altresì comunicate le relative variazioni.

La Committente curerà che i soggetti ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati, siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti. Nessun altro obbligo o onere graverà sulla Committente in relazione all'affidamento della guida dei veicoli, che avverrà a sua insindacabile discrezione. Si fa inoltre riferimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ove sono indicati gli oneri e gli obblighi cui devono attenersi i dipendenti nell'utilizzo regolare dei beni di cui si servono per l'attività lavorativa.

I veicoli noleggiati possono circolare su tutto il territorio nazionale ed anche al di fuori dello stesso, senza alcuna limitazione.

Art. 11 Consegna dei veicoli in noleggio

I veicoli saranno consegnati max. entro 120 gg. solari e comunque nel minor termine eventualmente stabilito in sede di offerta, e resi su strada "franco destino" nella/e località indicate Aamps di Livorno.

La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale di consegna. Aamps si riserva di richiedere modalità di consegna differenziate e non in contemporanea.

Alla consegna si provvederà a:

- a) Verificare che i veicoli siano conformi alle prescrizioni di capitolato e dell'offerta;
- b) Controllare che siano dotati della documentazione di bordo, contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo;
- c) Controllare che i veicoli siano dotati di doppia chiave, chiave master (se prevista);
- d) Verificare che siano provvisti della documentazione contenente eventuali codici per avviamento manuale in emergenza e del doppio telecomando antifurto (se previsto);
- e) Controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
- f) Costatare che non vi siano danni visibili;

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l'idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Committente

di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l'esercizio. L'appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei ovvero a provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 gg.

Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, colore; presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, km alla consegna, data e ora di consegna assenza di difformità visibili.

La consegna di ulteriori veicoli di cui al presente capitolato, anche in relazione all'accordo quadro, avverrà con le stese modalità stilate nel presente articolo.

Il canone decorrerà dalla consegna.

Art. 12 Controlli periodici e manutenzione

Ai fini del presente capitolato, s'intendono:

- a) per "controlli periodici" tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché quelli necessari, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (c.d. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico previsti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale vigente e che sarà vigente nel periodo di noleggio. Tra i controlli periodici debbono sussistere quelli relativi allo stato di usura dei pneumatici in modo tale che queste siano a norma secondo i limiti previsti dalla legge (1,6 mm) e che comunque il loro stato sia tale da consentire l'uso sicuro del veicolo.
- b) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: rabbocco olio e liquidi, lubrificanti e prodotti analoghi, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione etc.) nonché alla messa a punto e alla sostituzione di parti o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza prescritti dalla legge, dal presente capitolato, dalle indicazioni del costruttore, dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo, da quanto contenuto nell'offerta progettuale in sede di gara.
- c) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo e della sua carrozzeria, alla sostituzione di parti logore o difettose, oppure usurate anormalmente ovvero all'installazione di accessori, che non rientrino nella definizione di "manutenzione ordinaria". Sono considerati manutenzione straordinaria anche:

- Gli interventi di ripristino che si rendano necessari a seguito di sinistri;
- Le eventuale installazione del dispositivo Telepass o altro analogo per la fatturazione automatica dei pedaggi autostradali, fermo restando che i pedaggi così fatturati restano ad esclusivo carico della Committente;
- L'offerta tecnica presentata in sede di gara integra il presente capitolato relativamente alle prestazioni attinenti i controlli e la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- I ricambi e gli accessori installati sui veicoli dovranno in ogni caso essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore;
- La riparazione delle forature;
- Riparazioni di carrozzeria.

Per quanto attiene alla carrozzeria, l'appaltatore provvederà ad ogni riparazione sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni etc., sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di Aamps.

I controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei veicoli sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo forfettario dal canone. Restano esclusi quelli imputabili all'utilizzo improprio dei veicoli o alla mancata diligenza dimostrata con onere della prova da parte dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto al punto 6.4.1 del decreto 8 maggio 2012 e pertanto dovrà presentare nell'offerta tecnica le modalità organizzative che consentono di verificare quanto segue:

utilizzo nella manutenzione dei veicoli di oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado Sae di 0W30 di 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011; comunicazione periodica all'amministrazione circa la lista dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel o, in alternativa le schede tecniche del prodotto rispondenti ai criteri.

Tutti gli interventi di controllo e di manutenzione devono essere effettuati a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per Aamps e per i suoi conducenti, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo.

L'appaltatore si impegna per i "controlli periodici" e per la manutenzione ordinaria ad effettuare gli interventi entro le 24 h solari successive, esclusi sabato, domenica e festivi, all'ora di consegna all'officina o centro di servizio adibito purché l'intervento sia stato prenotato con 24 h di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria valgono di norma gli stessi impegni temporali, fatti salvi i casi in cui i ricambi non siano immediatamente disponibili o il lavoro risulti particolarmente complesso.

Aamps all'atto della consegna del veicolo presso l'officina, provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità del veicolo e far riparare eventuali anomalie di cui Aamps non è al corrente. La manutenzione del veicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico dell'Appaltatore.

La Committente si riserva di far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o controlli presso officine di propria fiducia nei seguenti casi:

- 1) Quando l'Appaltatore si sia reso inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo;
- 2) In caso di necessità ed urgenza, qualora a causa di tali circostanze non sia possibile fruire dei servizi offerti e le necessità del servizio impongono di dover egualmente agire nell'interesse pubblico.

Gli interventi di cui al punto 2) saranno a carico dell'appaltatore nei limiti della ragionevolezza e dalla congruità degli stessi.

Art. 13 Pneumatici

Per quanto attiene ai pneumatici valgono le regole di quanto stabilito all'articolo precedente. Si specifica di seguito le seguenti clausole.

- 1) L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione del treno di pneumatici (quattro) ogni 30.000 chilometri ovvero entro i termini migliorativi indicati dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.
- 2) Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali. L'Appaltatore deve altresì provvedere alla sostituzione dei pneumatici prima del raggiungimento dei 30.000 (trentamila) chilometri quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge (1,6 mm), danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso dell'autoveicolo.
- 3) L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito di forature, che dovessero rendersi necessari. L'Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione stessa, ad eccezione degli interventi dovuti a seguito di foratura e controllo pressione che devono essere effettuati entro 4 (quattro) ore lavorative, successive e consecutive dalla segnalazione ovvero entro i termini migliorativi indicati dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.
- 4) L'Appaltatore può sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro) purché la sostituzione avvenga solo per asse ed i due pneumatici nuovi devono essere della stessa

marca e misura, codici e di disegno, simili a quelli sul restante asse. All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di servizio il conducente della stessa provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco degli interventi richiesti e necessari.

- 5) La sostituzione dei pneumatici con pneumatici invernali, nei modi e nei tempi dettati dal codice della strada nei casi in cui le condizioni meteo imponessero tale assetto, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Tutto ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo o far riparare eventuali anomalie di cui Aamps non è al corrente. Copia dell'elenco degli interventi eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all'atto della restituzione dell'autoveicolo.

Art. 14 Veicolo sostitutivo provvisorio

Relativamente al veicolo cl 1700, qualora per motivi di manutenzione, furto od altro, non sussista la disponibilità per più di 24 ore, l'Appaltatore metterà a disposizione di Aamps un veicolo sostitutivo, di cilindrata non inferiore a quello trattenuto.

Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato, relative ai veicoli noleggiati. In particolare, esso dovrà poter fruire del servizio di soccorso stradale con le stesse modalità previste per i veicoli noleggiati.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 4 (quattro) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, ovvero entro i termini migliorativi indicati dal fornitore in sede di offerta tecnica.

L'autoveicolo in questione nel caso di sostituzione per riparazione, sarà riconsegnato presso la sede operativa di Aamps entro le 12 h lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di Servizio ad Aamps.

Negli altri casi (furto, incendio, relitto etc.) il veicolo sarà oggetto di sostituzione definitiva secondo le modalità previste dal presente capitolato (art. 22).

E' consentita la sostituzione provvisoria anche attraverso accordi tra l'appaltatore e terzi noleggiatori. In tal caso l'appaltatore è responsabile e garante solidale del pieno rispetto delle condizioni tutte presenti nel capitolato.

Art. 15 Soccorso stradale

I veicoli noleggiati dovranno potersi avvalere di un servizio di soccorso stradale, in caso di fermo del veicolo per avaria, entro il territorio dello Stato, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non

superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato, ovvero entro i termini migliorativi indicati dal fornitore in sede di offerta tecnica che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

- a) I veicoli potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio italiano;
- b) Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica; al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione, escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

In caso di non riparabilità entro le 2 (due) ore dell'autoveicolo, l'organizzazione di assistenza deve aiutare il conducente e gli eventuali passeggeri affinché possano proseguire il viaggio per il rientro in sede o l'eventuale prosecuzione del servizio o raggiungere il Centro di servizio più vicino per il ritiro del veicolo sostitutivo.

Detto servizio potrà essere prestato dall'Appaltatore o da altra ditta da esso incaricata, che deve essere comunicata alla Committente; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'Appaltatore. Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal fornitore.

Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura dell'Appaltatore consegnare tempestivamente gli stessi ad Aamps.

La mancata prestazione dei soccorsi di cui al primo comma, alle condizioni ivi indicate, anche se imputabile alla ditta incaricata dall'Appaltatore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo quale committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Art. 16 Rete dei centri di servizio

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza sul territorio del Comune di Livorno di appositi Centri di Servizio in grado di espletare tutti i servizi di cui agli articoli 11 e 12 del presente capitolato e comunque tutti i servizi e gli interventi necessari per la regolare funzionalità dei mezzi (interventi meccanica - interventi elettrauto - interventi carrozzeria - interventi pneumatici – etc.). Fermo restando quanto sopra, dovranno essere assicurati a tutti i servizi dislocati sul territorio nazionale reperibili tramite numero verde in modo da poter agevolmente individuare il servizio più vicino.

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di una rete di officine o centri di servizio presso le quali i veicoli noleggiati potranno fruire dei controlli periodici e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente capitolato, di cui in sede di gara dovrà essere fornito l'elenco completo, indirizzo, località e specializzazione.

Il centro di servizio, o l'insieme dei centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno garantire il ritiro e la consegna dei veicoli in tutti i giorni feriali, tra le ore 9.00 e le ore 16.00.

Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore potrà valersi di strutture proprie o di ditte incaricate. In quest'ultimo caso, eventuali inadempienze determinate dalle ditte incaricate saranno comunque imputate all'Appaltatore il quale risponderà a titolo di committente ai sensi dell'art. 2049 del c.c. e comunque in solido con le ditte incaricate.

L'appaltatore si impegna altresì a convenzionare su richiesta di Aamps, senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori Centri di servizio che Aamps stessa ritenga necessari al fine di migliorare la qualità del servizio.

Le attività di riparazione non costituiscono sub-appalto e sono soggette a comunicazione ad Aamps oltretutto alle norme in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 Gestione della manutenzione

Gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, saranno effettuati su richiesta di Aamps, la quale provvederà a condurre il veicolo presso il centro di servizio ed al suo successivo ritiro.

La richiesta d'intervento sarà fatta telefonicamente al "numero verde" all'uopo indicato dall'Appaltatore; tale numero telefonico dovrà essere reso noto a tutti gli utenti dei veicoli a cura dell'Appaltatore.

Il centro di servizio deve prendere in consegna l'automezzo entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata avanzata la richiesta d'intervento e registrare, con le modalità predisposte dall'Appaltatore, la data e l'ora di presa in consegna. Qualora ritenga che l'intervento richiesto non rientri tra quelli previsti dal presente capitolato, ne comunica le ragioni ad Aamps.

I controlli periodici che possano essere programmati in base alla data di acquisto saranno svolti sulla base di comunicazione a cura dell'Appaltatore; per i controlli a base Kilometrica o la cui scadenza dipenda da elementi che possono essere in possesso solo della Committente utilizzatrice spetterà a quest'ultima tener memoria delle scadenze da comunicare all'Appaltatore per la richiesta di intervento.

Le parti collaborano secondo le regole della diligenza e correttezza affinché i controlli periodici siano svolti con le tempistiche e modalità necessarie.

Art. 18 Interventi e obbligazioni a carico della Committente.

Aamps ha quale obbligazione principale il pagamento del canone pattuito.

Aamps deve inoltre custodire con diligenza i veicoli e utilizzarli per le sole finalità di ufficio ed ha l'onere di provvedere a tutte le comunicazioni dovute ed in particolare a quelle relative a situazioni patologiche occorse ai veicoli durante il noleggio, causate da suo dolo o colpa grave, oltre alle comunicazioni relative alle scadenze Km e per altri dati in suo possesso ai fini dei controlli periodici.

Sono a carico della Committente gli interventi di ripristino, manutenzione dovuti a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore. In questo caso l'Appaltatore contesterà per scritto quanto da lui ritenuto ed eventualmente quantificherà il danno. Si procederà in contraddittorio e nel caso sia riconosciuto il dolo o la colpa grave spetterà ad Aamps il risarcimento tramite rimborso o anche in forma specifica.

Non sono dovute da parte di Aamps le spese coperte da indennizzo assicurativo. Pertanto l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Committente l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

Sono a carico di Aamps le spese relative al carburante, lavaggio interno ed esterno e quanto necessario per la custodia e per la tenuta dei veicoli secondo diligenza.

Sono a carico di Aamps le sanzioni amministrative comminate durante l'esercizio del noleggio, sempre che le predette non dipendano da causa imputabile all'Appaltatore.

Aamps provvederà a comunicare all'Appaltatore l'elenco dettagliato delle sedi ove saranno riparati i veicoli quando non saranno utilizzati e comunque verrà predisposto un sistema informatizzato per la gestione dei mezzi.

Art. 19 Obblighi legali, fiscali e assicurativi

Tutte le vetture noleggiate dovranno essere in regola con le norme vigenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso dei veicoli noleggiati ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche.

Tutti i veicoli noleggiati dovranno essere coperti, a cura e spese dell'Appaltatore, dall'assicurazione obbligatoria con primaria compagnia contro la responsabilità civile, estesa anche ai terzi trasportati, per un massimale non inferiore a € 6.000.000,00.

La Committente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore di estendere la copertura assicurativa di determinati veicoli per la loro circolazione in paesi esclusi dall'ambito di operatività della Carta Verde. In tal caso, l'Appaltatore potrà addebitare alla Committente le conseguenti spese aggiuntive con separata fattura, che sarà pagata nei termini di legge.

L'Appaltatore dovrà munire i veicoli noleggiati di tutti i documenti che, in base alle norme vigenti, devono essere tenuti a bordo del veicolo o comunque conservati dal detentore o dall'utilizzatore, ivi compresi i contrassegni e gli altri documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta, oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato, l'obbligo di tenere indenne la Committente dalle sanzioni pecuniarie. Le assicurazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche minime migliorabili in sede di offerta:

- a) Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 6.000.000,00, senza franchigia;
- b) Guasti accidentali (Kasko), con franchigia di € 250;
- c) Furto e incendio totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal fornitore al momento della consegna, con franchigia € 1.000;
- d) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, con franchigia € 1.000;
- e) Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, con franchigia € 250;
- f) Carta verde (limitatamente a veicolo 1700 cc (oggetto dell'accordo quadro): le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi UE), Svizzera inclusa;
- g) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 250.000,00 per il caso di morte e fino a € 250.000,00 per il caso di invalidità permanente. In linea con le vigenti disposizioni di legge emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44);
- h) La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sull'autoveicolo da Aamps.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche alle vetture sostitutive.

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde) il fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio di Aamps i rinnovi assicurativi in

tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro e delle conseguenti procedure dovrà essere effettuata dall'appaltatore.

Art. 20 Sinistri stradali

L'Appaltatore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi ai veicoli noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione.

Art. 21 Sanzioni pecuniarie

L'appaltatore che riceva notificazione di sanzioni amministrative comminate a veicoli di sua proprietà riferiti al noleggio di cui al presente capitolato, dovrà prontamente provvedere a comunicare all'Autorità irrogante la sanzione, i dati del soggetto che ha in uso il veicolo in esecuzione al presente contratto (Aamps). Il tutto al fine di consentire all'autorità irrogante, di notificare tale atto ad Aamps. Copia di quanto sopra dovrà essere inviato via fax o scansione; a "Aamps – Ufficio Sinistri". (fax ed e-mail saranno appositamente comunicate).

Ove l'Appaltatore non provveda nei termini a comunicare quanto sopra all'autorità irrogante e conseguentemente l'atto sia divenuto esecutivo la sanzione è a carico dell'appaltatore stesso.

Nel caso in cui per cause imputabili all'appaltatore si incorra in maggiori od ulteriori sanzioni o non abbia potuto esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo queste saranno a carico dell'Appaltatore. Aamps potrà chiedere la restituzione delle somme pagate; i relativi crediti saranno riscossi mediante detrazione dai pagamenti o nota di credito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora la sanzione consegua ad un'infrazione che si sarebbe potuta evitare se l'Appaltatore avesse regolarmente adempiuto gli obblighi contrattuali o per altra causa imputabile all'appaltatore. In tal caso, la sanzione resta a carico dell'Appaltatore.

Art. 22 Furto o distruzione del veicolo

In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra causa, del veicolo noleggiato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione a seguito di ordine della Committente. Aamps ha l'opzione tra le seguenti due alternative:

- Sostituzione con veicolo analogo e di similare immatricolazione agli stessi prezzi e condizioni;
- Sostituzione con mezzo nuovo con clausola di revisione del prezzo secondo quanto previsto nel presente capitolato o nell'offerta migliorativa presentata in sede di gara.

Qualora l'autoveicolo previsto dalla fornitura pattuita, al momento della sostituzione, non dovesse essere più prodotto, sarà possibile sostituirlo con altro veicolo di pari caratteristiche, previa approvazione di Aamps.

Nelle more della consegna del nuovo veicolo dovrà inoltre mettere a disposizione un veicolo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14.

Aamps dovrà prontamente comunicare all'appaltatore l'evento, descrivendo gli elementi di fatto che lo hanno determinato o hanno reso possibile che si determinasse.

Qualora il furto o la distruzione del veicolo siano imputabili a dolo o a colpa grave di Aamps, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento del danno, con esclusione della quota per la quale ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo. Al fine di valutare i profili di responsabilità e prevenire situazioni contenziose potrà essere svolto un contraddittorio.

Il risarcimento di cui al comma precedente dovrà essere chiesto per iscritto dall'Appaltatore, entro dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento e della sua causa, o, nel caso di causa dubbia o non condivisa tra le parti, entro dieci giorni dall'avvenuto contraddittorio, sotto pena di decadenza. Nella richiesta l'appaltatore dovrà esporre le ragioni in base alle quali ritiene debba applicarsi il disposto del comma precedente; dovrà inoltre allegare tutta la documentazione atta a comprovare l'entità del risarcimento domandato. Per i termini non qui regolati, si applica il codice civile.

Se la Committente accorda, in tutto o in parte, il risarcimento domandato ai sensi del comma precedente, le somme così dovute saranno fatturate separatamente e pagate nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 25.

Ai fini del comma 2, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Committente l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

Art. 23 Canone di noleggio

La Committente corrisponderà all'Appaltatore un canone di noleggio per ciascun veicolo, determinato su base mensile in relazione alla classe dello stesso e ai prezzi unitari indicati in offerta. Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento alla Committente, nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

È riconosciuta, una riduzione del canone nel caso in cui si determinino situazioni di non utilizzabilità dei veicoli superiori a quelle previste per riparazioni/manutenzioni. La riduzione del canone per fermo macchina, nei casi previsti dal presente capitolato, si determina in ragione di un trentesimo dell'importo mensile del canone per ogni giorno. È fatto salvo il diritto di richiedere risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1216 c.c. L'Appaltatore può chiedere che non venga applicata la riduzione con dimostrazione che l'evento non è dovuto a causa imputabile a lui e dal centro servizio o officina.

Art. 24 Adeguamento del canone

I prezzi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal comma successivo; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

L'appaltatore può richiedere, per iscritto, l'aggiornamento dei canoni per i veicoli che entrano in noleggio dopo più di un anno dall'inizio del rapporto contrattuale, secondo le modalità indicate nei commi successivi. Tale aggiornamento non ha alcun effetto sui canoni concernenti i veicoli già in noleggio.

Ai soli fini di cui al comma precedente, viene determinato, per ogni tipologia di veicolo un "prezzo di listino di riferimento" corrispondente al prezzo del veicolo indicato nell'ultimo listino ufficiale del costruttore e riportato nell'offerta dell'appaltatore. Tale prezzo di riferimento è aggiornato, su richiesta dell'Appaltatore, in relazione alle variazioni intervenute nel predetto listino ufficiale.

L'aggiornamento dei canoni di noleggio avviene in base alla seguente formula:

$$C1 = C2 * PRL1$$

$$PRL2$$

Nella quale:

C1 è il canone di noleggio aggiornato;

C2 è il canone di noleggio indicato in sede di offerta;

PRL1 è il prezzo di listino di riferimento vigente nel momento in cui entra in noleggio il veicolo;

PRL2 è il prezzo di listino di riferimento vigente nel momento della presentazione dell'offerta.

Qualora il prezzo di listino di riferimento, vigente al momento dell'entrata in noleggio del veicolo, fosse superiore di oltre il 20% rispetto a quello vigente al momento della presentazione dell'offerta, la Committente, in luogo di applicare l'aggiornamento di cui ai commi precedenti, chiederà all'appaltatore di formulare un nuovo canone. Sulla base di tale quotazione, la Committente deciderà se fare entrare o meno in noleggio il veicolo al canone proposto.

Art. 25 Fatturazione e pagamento

I canoni di noleggio, determinati ai sensi dell'articolo 19 comma 1, saranno fatturati anticipatamente, all'inizio di ciascuna mensilità contrattuale.

Il pagamento delle fatture di cui al comma precedente, sarà eseguito entro i termini previsti D.lgs 192 del 9.11.12, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi del comma precedente. Le fatture dovranno sempre riportare le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario a valuta fissa.

La Committente effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare esecuzione, successivamente alla verifica della regolarità contributiva mediante D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL in corso di validità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 38, art. 17 - anno 2007 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della dichiarazione compilata in ogni sua parte della "Richiesta dati per acquisizione documento unico di regolarità contributiva" necessaria per l'autorizzazione alla procedura di acquisizione d'Ufficio agli Enti competenti per l'emissione.

Art. 26 Flussi finanziari (art.3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.BA. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed

incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà di Aamps di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Committente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

Art. 27 Eccedenze chilometriche

L'appaltatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà ad Aamps i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando il costo unitario per km espresso in offerta.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

Per la valorizzazione del costo sarà utilizzata la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o difetto;

0,3 = coefficiente di abbattimento;

Canone = canone di noleggio mensile (iva esclusa);

N = durata del noleggio espressa in mesi;

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

L'appaltatore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, dovrà verificare su base trimestrale la percorrenza media chilometrica e sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria in più od in meno nel caso in cui si preveda una eccedenza del monte chilometrico

riproporzionato alla scadenza contrattuale superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito. La modifica del canone avverrà previa accettazione da parte di Aamps.

Il rimborso dovuto per percorrenze inferiori a quelle contrattuali sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data riportata sul Verbale di consegna.

Art. 28 Riconsegna del veicolo

Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, i veicoli saranno consegnati presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l'Appaltatore) e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Aamps si riserva una franchigia di 20 (venti) giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto. I veicoli devono essere ritirati a cura e spesa dell'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

L'Appaltatore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati ad Aamps previa dichiarazione di congruità di quest'ultima, con l'esclusione dei danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento, il cui costo di ripristino sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Per "normale stato di usura" si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie; aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte,	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc. Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati in modo evidente

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di Aamps, verrà nominato, di comune accordo con l'Appaltatore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

Art. 29 Flussi informativi

L'Appaltatore dovrà attivare nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione della prima fornitura un sistema di monitoraggio del servizio.

Il sistema, aggiornato con i dati relativi alla gestione di ogni singolo autoveicolo (dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, ecc.), dovrà fornire, su supporto informatico (ades. nel formato Excel), una gestione statistica e reportistica su base mensile.

La reportistica dovrà contenere dati di efficienza nell'utilizzazione dei veicoli ed almeno: l'indicazione del valore medio di percorrenza chilometrica periodico; l'evidenziazione periodica delle percorrenze superiori o inferiori al monte chilometrico base.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico del fornitore, salvo i casi di sistemi informatici su cui i dipendenti di Aamps incaricati e autorizzati possano operare direttamente per l'accesso alle prestazioni contrattuali e la registrazione delle richieste e dei relativi dati.

Il sistema dovrà corrispondere a quanto dichiarato dal fornitore in sede di offerta tecnica e dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre, i dati di cui all'allegato C) riferiti al semestre stesso.

Art. 30 Disposizioni sulle penali

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, la Committente applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura sotto specificata.

Aamps darà comunicazione di avvio del procedimento allegando descrizione circostanziata. La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo PEC, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Committente procederà all'applicazione delle penali ed alla relativa comunicazione all'appaltatore dell'esito del procedimento.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Committente valutati l'interesse pubblico e l'urgenza, può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ad Aamps.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali la Committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

Delle applicazioni delle eventuali penalità o risoluzione del contratto e dei motivi che le hanno determinate Aamps renderà tempestivamente informato l'appaltatore a mezzo PEC.

Le penalità a carico dell'appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture emesse dall'appaltatore. L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Sono previste le seguenti penali:

- a) Per inosservanza del termine di consegna degli autoveicoli sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) per giorno di ritardo naturale e consecutivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) Per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per i controlli periodici sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) Per inosservanza dei termini previsti per le riparazioni di carrozzeria sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) Per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo nel termine stabilito sarà applicata la penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva;
- e) Per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale sarà applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, oltre che l'addebito delle spese sostenute da Aamps;
- f) In caso di mancata comunicazione della variazione dell'elenco dei centri di servizio sarà applicata la penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni disservizio provocato;
- g) In caso di ritardata attivazione del sistema informativo per la gestione reportistica sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- h) Per inosservanza del termine previsto per il ritiro degli autoveicoli sarà applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutiva;

- i) Per ripetute o gravi difficoltà di comunicazioni, per notizie errate o fuorvianti da parte di numero verde penale di € 100,00 (cento/00);
- j) Per ripetute difficoltà di comunicazione con il soggetto referente dell'appaltatore penale di € 200,00 (duecento/00);
- k) In caso che le officine o i centri di servizio risultino chiusi in orario di servizio come previsto dal presente capitolato o comunque negligenti nello svolgimento delle loro funzioni penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00);
- l) In caso di mancata sostituzione dei veicoli per difetti di fabbricazione entro il termine previsto il fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille/00);
- m) In caso di comportamenti dell'appaltatore negligenti o inadempienti nei confronti delle imprese collaboratrici (officine e centri servizi) anche in relazione ai pagamenti a questi dovuti, che incidano anche indirettamente sull'efficienza del servizio il fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00);
- n) È inoltre prevista una penale, graduata da 100 a 500 euro in base alla gravità, da applicarsi in relazione a negligenze nell'adempimento delle prestazioni dovute in base al presente capitolato, ad imperizia nel rispetto delle prescrizioni tecniche, a ripetuti comportamenti non collaborativi o elusivi che abbiano determinato disservizi o difficoltà ripetute nello svolgimento regolare ed efficiente del servizio. La presente penale sussiste anche per fatto delle imprese collaboratrici dell'appaltatore;

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per la Committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Art. 31 Garanzie

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria secondo le modalità e l'importo di cui all'art. 75 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163.

Resta salvo per Aamps l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia.

Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Servizio che ha usufruito dell'appalto.

Art. 32 Responsabilità

L'Appaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per tutti i danni a cose e persone, compresi quelli subiti da terzi, derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione dei veicoli e, più in generale, dall'inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità e obbligazioni per fatti che si verifichino quando i veicoli noleggiati sono da lui detenuti per il trasporto, la manutenzione o altri servizi previsti dal presente capitolato.

Art. 33 Risoluzione del contratto

E' riconosciuta alla Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- a) Mancata esecuzione del contratto;
- b) Ritardo nell'attuazione del piano di assegnazione dei veicoli, di cui al comma 1 dell'articolo 10, o nell'evasione di un ordine impartito ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, protratto per oltre 30 giorni;
- c) Inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente capitolato prevede tale conseguenza;
- d) Gravi e ripetute inosservanze tra quelle elencate all'art. 30 lettere da a) a n);
- e) Fattispecie previste dalle leggi in materia di appalti e contratti pubblici quali presupposti per la risoluzione di diritto del contratto;
- f) Fallimento o altra situazione concorsuale che a insindacabile giudizio di Aamps comporti una riduzione delle garanzie economiche, professionali, tecniche, di corretta esecuzione del contratto o di affidabilità dell'impresa;
- g) Subappalto non autorizzato.

Art. 34 Recesso

Aamps, in quanto tenuto al disposto dell'art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito con modificazioni con legge 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre

1999, n.488. Nell'applicare il presente articolo si terrà anche conto della durata temporale residua dell'appalto e dell'aggravamento del procedimento non giustificato in relazione a periodi temporali troppo esigui.

Art. 35 Subappalto

Il servizio di noleggio non è subappaltabile; sono subappaltabili attività collaterali al servizio principale.

L'impresa che intende subappaltare deve indicare in sede di gara, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, i servizi che saranno oggetto di richiesta del subappalto non superiori al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto senza il consenso della Committente, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo alla Committente il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 33.

Non costituiscono subappalto le prestazioni dei centri di servizio o officine, dei trasportatori, che saranno indicati dall'appaltatore e che faranno parte della sua organizzazione imprenditoriale per l'esecuzione del contratto; in tal senso l'appaltatore risponde sotto la propria responsabilità delle loro condizioni soggettive e della loro capacità tecnica in relazione ai compiti ad essi assegnati. Aamps è correlativamente manlevato da ogni responsabilità attinente all'esercizio dell'attività professionale dei suddetti soggetti.

Non costituiscono subappalto i servizi accessori attinenti l'esercizio del noleggio. Non costituisce subappalto l'eventuale sostituzione provvisoria di auto noleggiate. Le restanti operazioni e in particolare le sostituzioni definitive affidate ad altre imprese costituiscono subappalto e pertanto sono soggette alle norme previste per questo istituto.

Art. 36 Spese contrattuali

Le spese di stipula e di registrazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 37 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Committente fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Livorno.

Art. 38 Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'appaltatore è inoltre tenuto a far osservare alla rete di imprese centri servizi adibiti alla manutenzione in relazione al presente contratto tutti gli obblighi di cui in particolare al presente articolo. In ordine al computo degli oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso e computati in Euro 0 - la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, non ha provveduto a redigere il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto l'attività manutentiva è eseguita al di fuori dai locali dell'Ente e pertanto non possono verificarsi interferenze e rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 39 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento che disciplinano i contratti delle Pubbliche Amministrazioni oltre che le norme civilistiche in materia contrattuale in quanto compatibili.